AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 187, RELATIVA ALLE INDENNITA' OPERATIVE DEL PERSONALE MILITARE

Art. 20

Norme particolari in materia di pensionabilità delle indennità operative

Per la determinazione dell'aliquota di pensionabilita' di cui al primo comma dell'articolo 18 non si tiene conto dei periodi di servizio prestato con percezione delle indennita' di cui agli articoli 5 e 6, commi primo e terzo. Qualora, per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli anni di servizio utile per la determinazione della quota pensionabile prevista dall'articolo 18 risultino inferiori a venti, la quota suddetta e' determinata mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della misura percentuale corrispondente all'anzianita' di venti anni, quanti sono gli anni di servizio utile maturati. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennita' di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 18 non puo' superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, dell'indennita' di cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma.

Versione in vigore dal 12 aprile 1983, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare
Estremi	Legge 23 marzo 1983, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aggiornamento-della-legge-5-maggio-1976-n-187-relativa-alle-indennita/art-20-norme-particolari-in-materia-di-pensionabilita-delle-indennita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it